

RIEPILOGO DELL'IMPOSIZIONE FISCALE NEI TRE REGIMI IN CASO DI PAGAMENTO IN FORMA DI CAPITALE - VECCHI ISCRITTI -

Contributi versati fino al 31.12.2000

Contributi versati dal 1.1.2001 al 31.12.2006

Contributi versati dal 1.1.2007

Versato dalla Azienda	Versato dal Socio	Quota di T.F.R.	Rivalutazione dei premi

Versato dalla Azienda e dal Socio	[griglia]	Quota di T.F.R.	Rivalutazione dei premi
<i>plafond**</i>			

Versato dalla Azienda e dal Socio	[griglia]	Quota di T.F.R.	Rivalutazione dei premi
<i>plafond***</i>			

- totalmente esente
- da assoggettare con la stessa aliquota utilizzata per la liquidazione del TFR* (tassazione separata)
- da assoggettare ad imposta pari al 12,50%

- tassazione ordinaria Irpef (applicata annualmente)
- da assoggettare ad imposizione fiscale:
 - con criteri analoghi a quelli previsti per la tassazione del T.F.R. (tassazione separata) - con requisiti di pensionamento
 - con tassazione ordinaria Irpef - senza requisiti di pensionamento
- imposta dell'11% (applicata annualmente)

- tassazione ordinaria Irpef (applicata annualmente)
- da assoggettare al 15%, che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9% - con requisiti di pensionamento
- tassazione ordinaria Irpef 23% - senza requisiti di pensionamento
- imposta dell'11% (applicata annualmente)

* Le quote di TFR sono considerate esenti in misura pari all'esenzione di € 309,87 applicata al TFR complessivamente maturato nell'anno. In data antecedente il 1.1.98 l'esenzione ammontava ad € 258,29.

** corrispondente al versato dall'Azienda + versato da Socio nell'anno 1999, comunque non inferiore ad €. 5.164,57. Dal 1.1.2006 il plafond viene fissato ad €. 5.167,57

*** corrispondente ad €. 5.164,57

N.B.

Il 100% della prestazione in forma di capitale può essere richiesto dal vecchio iscritto, applicando il nuovo regime fiscale sul maturato dal 1.1.2007, solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, maturato dal 1.1.2007, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In caso contrario, per ottenere il 100% in forma di capitale, l'iscritto potrà richiedere l'applicazione del regime fiscale previgente (valido per contributi versati dal 1.1.2001 al 31.12.2006) anche per il montante maturato dal 1.1.2007. In questo caso, però, laddove i 2/3 del montante maturato tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006 convertito in rendita risulti superiore al 50% dell'assegno sociale, nell'imponibile dovranno essere comprese anche le rivalutazioni maturate nello stesso periodo già assoggettate a tassazione. Se tale scelta non viene effettuata l'iscritto dovrà richiedere almeno il 50% del maturato dal 1.1.2007 in forma di rendita, il resto potrà essere erogato in forma di capitale.

